

Codice A1605A

D.D. 29 gennaio 2016, n. 29

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante strutturale generale al PRGC del Comune di Ceres (TO). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Ceres ha predisposto il progetto della Variante strutturale generale al PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 1° febbraio 2014; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione della Variante strutturale generale da parte della Giunta regionale.

La Variante strutturale generale al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12- 8931).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato in fase di elaborazione del progetto preliminare della Variante con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione della Variante nella versione preliminare con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5 marzo 2011, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.

La documentazione adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 2 del 1° febbraio 2014, pervenuta in Regione in data 10 aprile 2014 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva della Variante, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. In data 9 ottobre 2014, il Comune ha provveduto ad inviare alla Regione gli atti integrativi richiesti; la pratica è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 5 dicembre 2014.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale della Variante, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, con il supporto tecnico-scientifico di Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino, individuando le Direzioni regionali *Ambiente, governo e tutela del territorio* e *Agricoltura*, quali strutture regionali interessate all'istruttoria, condotta di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Torino.

La relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari.

Visti i contenuti della Variante strutturale generale al PRGC e le analisi e valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Ceres e considerati gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale

della Variante medesima, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione della Variante in oggetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni della Variante al PRGC finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della medesima potrebbe comportare sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo n. 152 del 2006,
- la legge regionale n. 40 del 1998,
- la deliberazione di Giunta regionale n. 12-8931 del 2008,
- la legge regionale n. 23 del 2008,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

- di esprimere, relativamente alla Variante strutturale generale al PRGC del Comune di Ceres (TO), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e prescrizioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
- di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico, provveda alla revisione della Variante prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata;
- di trasmettere al Comune di Ceres e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;
- di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione della Variante sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;
- di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

(ing. Aldo LEONARDI)

Allegato

Allegato

Comune di CERES (TO) – Variante strutturale generale al PRGC
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante strutturale generale al PRGC del Comune di Ceres.

La Variante strutturale generale al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n.12- 8931 del 2008).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'Organo tecnico regionale (OTR), istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata DGR 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato con la Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), finalizzata alla consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale; a tal fine il Comune ha trasmesso il Documento Tecnico Preliminare approvato con D.C.C. n. 19 del 25/06/2010.

In tale fase, hanno fatto pervenire il loro contributo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, la Provincia di Torino, l'Arpa Dipartimento di Torino, l'ASL TO4.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS ha successivamente predisposto il proprio contributo con nota prot. n. 50595/DB0805 del 29.11.2010.

Il Comune di Ceres ha adottato il Piano nella versione preliminare, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, con delibera di C.C. n. 9 del 05.03.2011, tenendo conto delle condizioni ed indicazioni espresse nei contributi di cui alla precedente fase di specificazione.

In tale fase, si è espressa la Provincia di Torino con DGP n. 629-22324 del 28.06.2011 in merito alla compatibilità con il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale.

Successivamente, l'Amministrazione comunale, con nota prot. n. 751 in data 8.04.2014, ha trasmesso il Progetto definitivo controdedotto della Variante strutturale al PRGC, adottato

con DCC n. 2 del 01.02.2014, trasmettendo successivamente, con nota n. 2086 del 09.10.2014, le integrazioni adottate con DCC n. 24 del 07.08.2014.

La documentazione di piano, a seguito di una formale verifica da parte dell'allora Settore Organizzazione procedurale e operativa, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 05.12.2014.

Ai fini dell'istruttoria del progetto definitivo, è stata convocata una riunione dell'OTR per la VAS in data 24.04.2015 con il Comune e i professionisti incaricati e con la presenza della Direzione Agricoltura - Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue e del Settore territoriale competente, al fine di condividere le considerazioni ambientali attinenti le previsioni di piano.

Ai fini della presente relazione, è stato attivato, secondo quanto disposto dalla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008, l'Organo tecnico regionale per la VAS, composto dalla *Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio* e dalla *Direzione Agricoltura*.

2. CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante strutturale generale al PRGC intende perseguire i seguenti obiettivi:

- adeguare il P.R.G.C. vigente al Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.);
- adeguare il P.R.G.C. alle più recenti normative, in particolare al T.U. in materia di Edilizia, alla strumentazione urbanistica sovracomunale (PTR, PPR, PTC e PTC2 Provincia di Torino), alla normativa in materia di commercio e alla normativa in materia di inquinamento acustico, con conseguente ridefinizione completa del testo delle Norme Tecniche di Attuazione;
- recepimento della Classificazione sismica del territorio comunale ai sensi della DGR n. 11-13058 del 19.01.2010;
- variazione della consistenza ed individuazione di zone destinate all'insediamento di attività produttive/artigianali/commerciali;
- ridefinire la perimetrazione delle zone destinate all'insediamento delle residenze con rettifiche di perimetrazione delle zone di completamento e introduzione di aree di nuovo impianto a cucitura di zone residenziali attualmente esistenti;
- verificare la dotazione di aree per servizio pubblico, così come classificate dall'art. 21 – standard urbanistici della L.R. 56/1977;
- verificare lo stato del patrimonio edilizio del centro storico, dei vecchi nuclei e dei beni culturali compresi negli elenchi Parte Terza Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e dei manufatti di interesse storico artistico non compresi nei suddetti elenchi, ma individuati dagli studi di approfondimento del PTC, al fine di salvaguardare edifici ed elementi tipologici e architettonici ai sensi della normativa vigente.

In relazione agli obiettivi elencati, la Variante ha previsto alcune azioni specifiche riportate in un'apposita tabella.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

3.1 Corrispondenza con all. VI del D.Lgs. 152/2006 e completezza della documentazione trasmessa

La documentazione ambientale pervenuta relativa all'adozione della Variante strutturale generale al PRGC comprende il Rapporto Ambientale (allegato C), caratterizzato dalla presenza degli elementi richiesti dal D.Lgs. 152/2006, la Sintesi non tecnica e il Piano di monitoraggio; il RA è accompagnato dalla *Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi* che descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

La documentazione ambientale è strutturata in modo tale che, a partire dall'individuazione degli obiettivi, si arrivi all'individuazione dei problemi ambientali esistenti ed alla descrizione delle previsioni di Variante. Nel RA, inoltre, sono state inserite le *Schede di sintesi delle aree previste in Variante* dove, oltre alle foto aeree delle località interessate e al relativo estratto cartografico, sono riportati i dati urbanistici principali.

3.2 Coerenza interna

Il documento di RA illustra l'analisi di coerenza interna che evidenzia gli obiettivi prefissati dalle scelte di piano e le azioni conseguenti attraverso una tabella riassuntiva finalizzata a verificare:

- la corretta strutturazione tra obiettivi e azioni di piano;
- l'effettiva attuazioni degli obiettivi di piano attraverso specifiche proposte / interventi;
- le situazioni di criticità.

Nel Rapporto Ambientale si evidenzia che il rapporto esistente tra obiettivi e azioni di piano è corrispondente tra i due elementi (ad ogni obiettivo corrispondono specifiche azioni). In ordine all'attuazione degli obiettivi si è verificato che per ogni azione individuata sono presenti una o più interventi che mostrano una coerenza diretta.

3.3 Coerenza esterna

L'analisi di coerenza esterna è stata condotta nei confronti degli strumenti di pianificazione sovraordinata ma non è stata effettuata nei confronti delle relative Norme di Attuazione.

Nuovo Piano Territoriale Regionale

Per quanto concerne il nuovo PTR, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, sarebbe stato opportuno un confronto con gli articoli 24, 29 e 31.

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, *“le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente”*.

Dall'esame del documento “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” della Regione Piemonte (2012), che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni Comune, le previsioni urbanistiche indicate nella Variante proposta paiono però superare la soglia del 3% relativa al quinquennio e del 6% rapportata all'arco temporale di 10 anni.

Piano Paesaggistico Regionale

Relativamente alle analisi di coerenza esterna condotta, si ricorda all'Amministrazione comunale di verificare che i contenuti dello strumento urbanistico non siano in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale (prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle NdA e prescrizioni d'uso, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del D.Lgs. 42/2004, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte), adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015 “Nuova

adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - L.r. 56/1977 e s.m.i.”, provvedendo, se del caso, a rendere coerenti i contenuti dello strumento con le prescrizioni del PPR.

Per quanto riguarda gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004, si evidenzia che nella prima parte del Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte vi sono le Prescrizioni contenute nelle *NdA* e le *Prescrizioni specifiche*, cui si dovrà fare riferimento per la verifica degli obiettivi e delle azioni oggetto della Variante generale in esame.

Inoltre, l'analisi di coerenza esterna è stata effettuata anche con riferimento ai principali Piani settoriali quali:

- il Piano regionale di tutela delle acque,
- il Piano di assetto idrogeologico,
- il Piano regionale forestale.

Relativamente all'analisi dei dati demografici, il Rapporto Ambientale ed i documenti di Piano fanno riferimento alla situazione demografica del 2010 e non presentano dati aggiornati. Sarebbe stato anche opportuno effettuare un approfondimento delle analisi demografiche di livello comunale rispetto alle previsioni di livello provinciale e regionale, in modo tale da evitare un sovradimensionamento del Piano rispetto alle reali tendenze demografiche di lenta crescita.

3.4 Valutazione delle alternative

L'analisi delle alternative, sviluppata al cap. 5 del RA, non prende in considerazione l'opzione zero, cioè lo scenario in assenza della Variante in esame, ma individua le alternative in relazione agli obiettivi nn. 4, 5, 6, 7 e alle zone normative, esplicitate al cap. 2, evidenziandone i punti di forza e di debolezza.

Gli obiettivi 1, 2 e 3 non sono stati raccordati a nessuna alternativa, in quanto riguardano l'adeguamento del PRGC a specifiche normative sovraordinata.

3.5 Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio, presentato come fascicolo autonomo, prevede l'utilizzazione del modello DPSIR che suddivide gli indicatori ambientali e li relaziona secondo alcune tipologie.

Gli indicatori proposti si distinguono in indicatori di piano, legati alle azioni di piano, e indicatori ambientali urbani connessi con le matrici ambientali interessate dalla Variante generale.

A tal proposito, si evidenzia che gli indicatori utilizzati per il monitoraggio delle previsioni della Variante al Piano devono essere adeguati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene evidenziare che gli indicatori dovranno essere selezionati ed essere, con riferimento all'ente, misurabili, evitando il ricorso a indicatori di tipo qualitativo, aggiornabili con una frequenza idonea ad evidenziare le trasformazioni indotte dall'attuazione del Piano e, dove possibile e significativo, dovranno fare riferimento a dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche coinvolte o già predisposti per il monitoraggio di altri piani.

Dovranno, in sintesi, essere adeguati alla scala di dettaglio del piano, nonché al livello attuale di conoscenza.

Tali indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

Per la quantificazione del consumo di suolo, in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli, si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm.

Per quanto attiene alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato, si chiede di fare riferimento agli indicatori illustrati nelle tabelle di seguito riportate, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Per un approfondimento sugli indici segnalati e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", disponibile all'indirizzo web:

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP)⁴	
CSP = (Sp/Str)x100	<i>Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva (ha)</i> Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

	d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = $[(Sud+Sur)/Su]*100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁶ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
IFI = Li/Str	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = $(Scr/Str)x100$	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁶ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.

Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda invece le ricadute delle nuove previsioni sulla componente scenico-percettiva, per monitorare tali trasformazioni può risultare utile l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, interscambiabilità, ecc.), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo, il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati su apposita cartografia e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

Le misure adottate in merito al monitoraggio dovranno essere diffuse, anche attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune, insieme al piano approvato, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

Infine, si comunica la disponibilità dell'OTR a collaborare con l'Amministrazione comunale per approfondire le indicazioni sopra fornite e pervenire, con l'approvazione del nuovo strumento urbanistico, a un'esaustiva e completa definizione del piano di monitoraggio.

3.6 Strumenti urbanistici esecutivi

In relazione agli aspetti valutativi di VAS, per quanto attiene gli interventi assoggettati a SUE, si ricorda quanto contenuto al c. 7 dell'art. 40 della l.r. 56/1977 e conseguentemente l'opportunità di definire: "l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle nuove dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.", ricordando che a sensi del comma 6 dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006: "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

3.7 Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi

I contenuti della "Relazione preliminare alla stesura della Dichiarazione di Sintesi" costituiranno la base per la Dichiarazione di Sintesi che, ai sensi della vigente normativa comunitaria (art. 9 della Dir. 2001/42/CE) e nazionale (art. 17 del d.lgs. 152/2006), l'Autorità preposta all'approvazione del piano dovrà redigere, approvare e pubblicare unitamente al piano.

Tale documento dovrà essere aggiornato e integrato alla luce della fase di revisione del piano, da svolgersi come indicato dall'art. 15, c. 2 del d.lgs. 152/2006 con le relative modifiche apportate allo strumento urbanistico.

Le informazioni da fornire nella versione definitiva della relazione dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS, dovranno fare riferimento ai soggetti coinvolti, ai pareri ricevuti e ai tempi necessari allo svolgimento della procedura.

4. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

4.1 Territorio rurale e suolo agricolo di pregio

Il territorio del Comune di Ceres è situato ad ovest di Torino, all'imbocco della Valle di Ala e della Val Grande. Le principali attività agricole sono quelle tipiche dei contesti montani rappresentate da pascoli e alpeggi.

Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:250.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), emerge che il territorio comunale di Ceres è caratterizzato dalla presenza di suoli di quarta classe di capacità d'uso nelle aree più pianeggianti situate lungo il corso dei torrenti Stura di Valgrande e Stura di Lanzo e di sesta e settima classe lungo i fianchi vallivi.

Il principale aspetto di criticità delle previsioni della Variante Generale proposta in termini di consumo di suolo consiste nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (sia a destinazione residenziale sia con destinazione a servizi) a fronte di numerose previsioni del Piano vigente non ancora attuate ed in considerazione dell'andamento demografico pressoché stabile (dati ISTAT periodo 2002-2015) del Comune di Ceres. Al fine di limitare il consumo di suolo libero, sarebbe quindi opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate.

Si osserva, inoltre, che alcune previsioni ricadono in area boscata o in fregio al torrente Stura o in aree a pendenza elevata, in posizioni periferiche e marginali rispetto all'edificato esistente e in alcuni casi tendono a fondere tra loro due frazioni (Procara e Vignassa) ora disgiunte.

Il consumo di suolo libero è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela le aree agricole (artt. 24-26) ed i territori montani (art. 29), fissando come obiettivi prioritari la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione degli ecosistemi ed habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici. In particolare, il governo dei territori montani deve essere improntato sulla tutela e sulla salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, sulla garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, sulla valorizzazione e sull'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico-culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo.

Analogamente il PTCP2, approvato con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pone come obiettivo principale del piano (art. 14 N.d.A.) il contenimento del consumo di suolo, e con gli art. 15, 16 e 17 pone tutta una serie di norme a tutela dei suoli con particolare riferimento a quelli ad uso agricolo e forestale.

4.2 Paesaggio

Alla luce delle considerazioni già effettuate si chiede di verificare le effettive esigenze insediative in termini dimensionali e localizzativi.

Si suggerisce inoltre, al fine di garantire la qualità della progettazione ed individuare un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale, di fare riferimento nelle NTA alle pubblicazioni sottoriportate, che potranno essere un utile riferimento per l'attività di valutazione dell'inserimento ambientale espletato nell'ambito degli strumenti urbanistici esecutivi:

- "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia";
- "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010.

Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Aree residenziali

La riconsiderazione delle previsioni residenziali di nuovo impianto, dovrà essere svolta anche rispetto alle tendenze demografiche confrontate sia a livello comunale, provinciale e regionale, al fine di non determinare un sovradimensionamento del Piano, evitare lo sfrangiamento urbano ai margini dell'abitato e fenomeni di abbandono e degrado del patrimonio abitativo esistente. Pertanto, si auspica la considerazione di possibili alternative che prediligano principalmente il recupero dell'edificato esistente in modo da limitare l'ulteriore consumo di suolo.

Complessivamente, si chiede di valutare il ridimensionamento della totalità dell'estensione tale da evitare processi di dispersione insediativa in atto sul territorio e di approfondire il contesto d'inserimento paesaggistico, valutando successivamente una progettazione più articolata e meglio raccordata con il tessuto naturale, verificando altresì la coerenza con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio.

Risultano particolarmente critiche le aree di nuovo impianto **Ce4** (in borgata Precaria), **Ce5** e **Ce6** (in borgata La Vignassa), in quanto interessano parte di una vasta area agricola che se edificata, costituirebbe una progressiva espansione di un nucleo frazionale su un tessuto paesaggistico attualmente libero e per quanto riguarda l'area Ce4 si configurerebbe come uno sfrangiamento di un nucleo abitato consolidato. Inoltre, anche l'apprezzamento visuale risulterebbe parzialmente compromesso.

Nel Concentrico, l'area **Ce9**, se realizzata, modificherebbe sostanzialmente l'impatto paesaggistico di questa zona dell'abitato e le visuali panoramiche ne sarebbero irreversibilmente compromesse, in considerazione anche della presenza dell'Oratorio di san Bernardino, e pertanto verrebbe depotenziata la valorizzazione di un paesaggio che si presenta ancora connotato da una certa naturalità, benché a ridosso dell'abitato.

Aree produttive

Pur nella considerazione che la Variante generale prevede alcune aree produttive di completamento di impianti già esistenti, si evidenzia la necessità di contenere il più possibile i livelli di frammentazione ecologico-ambientale e paesaggistica del territorio comunale e la frammentarietà visiva dell'insieme, garantendo al contempo il ridisegno unitario e il compattamento della morfologia dei margini dei vasti insediamenti urbani e periurbani.

In particolare, per l'area **Aart4**, risulta particolarmente critico l'ampliamento previsto nella parte che costeggia l'area Asa1 (agricola di salvaguardia ambientale) e lungo la Provinciale Ceres-Germagnano, soggetta al vincolo paesaggistico imposto dall'art. 142 del d.lgs. 42/2004 in

quanto ricadente nei 150 m dal Torrente Stura, generando di fatto un'interruzione della continuità del tessuto paesaggistico agricolo attualmente libero e degno di essere tutelato.

Al fine di prevenire o mitigare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dei nuovi ampliamenti produttivi potrebbero manifestare sull'ambiente e sul paesaggio, si ritiene che debbano essere integrate le NdA con specifiche norme di carattere mitigativo/compensativo volte a superare le criticità evidenziate in considerazione anche delle visuali panoramiche fruibili dalla percorrenza viabile.

4.3 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale: ricadute normative delle valutazioni ambientali

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo ad altre tipologie di destinazione urbanistica comporta l'impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio: è pertanto necessario prevedere misure di mitigazione e compensazione per limitare tale criticità.

Rispetto al "consumo di suolo", le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dismesse o sottoutilizzate.

Pertanto, alla luce delle criticità sopra evidenziate in termini di consumo di suolo libero ed in considerazione dell'andamento demografico pressoché stabile (dati ISTAT periodo 2002-2015) del Comune di Ceres, si richiede che l'Amministrazione comunale rivaluti l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte in un'ottica di complessiva riduzione delle superfici occupate e di una maggiore razionalizzazione della loro distribuzione, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate, puntando, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente. La revisione dovrà essere effettuata in modo da contenere il consumo di suolo libero entro la soglia fissata dall'articolo 31 del P.T.R. e da ridurre i fenomeni di dispersione e di sfrangiamento dell'urbanizzato.

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione:

- per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori), dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di alberi ed arbusti riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento;
- per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, si richiede di integrare le Norme Tecniche di Attuazione che dovranno contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marnette autobloccanti forate, ecc.).

4.4 Risorse idriche

Gli interventi previsti dalla Variante strutturale non riguardano in maniera diretta il potenziamento delle reti infrastrutturali dei sottoservizi (acquedotto e fognatura) per ciò che concerne le dorsali principali.

L'attuazione degli interventi residenziali comporterà la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria che andranno a connettersi, dove presenti, con le reti attualmente presenti.

Alcune zone residenziali di nuovo impianto previste comportano oneri ed opere di entità maggiore per l'allacciamento alle rete di scarico delle acque reflue; ad esempio, nella frazione di Chiampertotto interessata dalle nuove zone Ce17 e Ce19 non è presente la rete fognaria comunale, mentre altre zone di espansione previste quali la Ce3 e la Ce6 nei pressi di Procaria sono caratterizzate dalla presenza delle rete comunale, ma a distanza maggiore rispetto agli altri casi analizzati.

Nell'individuazione delle nuove aree di espansione residenziale, bisognerebbe prediligere le localizzazioni che sono più facilmente connettabili con le reti infrastrutturali esistenti, cercando di evitare il ricorso a sistemi di smaltimento con vasche Imhoff.

Per quanto riguarda l'art. 20 "Fasce di rispetto da impianti, infrastrutture ed altre opere", si osserva che viene fatto riferimento ad una normativa superata per quanto riguarda gli elementi del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature, e depuratori). Di seguito, sono indicati i riferimenti principali di cui tenere conto:

- a) per gli impianti di depurazione, tenere in considerazione le fasce di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane (PTA - art. 31 commi 3 e 4);
- b) per le captazioni idropotabili, tenere in considerazione le aree di salvaguardia (art. 25 del PTA), che devono essere ridefinite ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano. Per le captazioni esistenti in attesa di ridefinizione, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico ai sensi della normativa statale e, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane, valutare la capacità del sistema fognario esistente rispetto ai carichi idraulici presunti relativamente alle previsioni di Piano.

4.5 Biodiversità e rete ecologica

Allo stato attuale le criticità presenti, come indicato anche nel Rapporto Ambientale, nell'area sono derivanti:

- dall'abbandono delle superfici coltivate e dei pascoli;
- dall'erosione fluviale e all'attività estrattiva nel greto dello Stura;
- dalla diffusione di superfici residenziali in aree naturali;
- dalle attività artigianali ed industriali presenti, concentrate in prevalenza nel concentrico di Ceres e nell'area al confine con il comune di Mezzenile, lungo la fascia del torrente Stura.

Complessivamente l'individuazione di nuove aree residenziali o a servizio delle stesse, determina un potenziale impatto sull'habitat forestale. In particolare alcune di queste lambiscono la fascia boscata posta al margine degli abitati interessati dalla variante (Ce2, Ce3, Ce6, Ce11). Tale impatto può risultare contenuto dalle indicazioni fornite dalla NTA, però si raccomanda una particolare attenzione nella realizzazione di tali aree, nel caso in cui non sia stato possibile evitare la nuova localizzazione di aree residenziali.

4.6 Elettromagnetismo

Per quanto riguarda l'art. 20 "Fasce di rispetto da impianti, infrastrutture ed altre opere", nella definizione delle fasce di rispetto degli elettrodotti si ricorda quanto segue.

La legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) fa riferimento alla protezione della popolazione da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da:

- a) sorgenti a bassa frequenza (50 Hz): elettrodotti, linee elettriche - aeree o interrate - per il trasporto o la distribuzione di energia elettrica, ma anche impianti o cabine/stazioni/sottostazioni adibiti rispettivamente alla sua produzione o trasformazione;

b) sorgenti a alta frequenza (da 100 KHz a 300 GHz): impianti RTV (radiotelevisivi), SRB (stazioni radio base), impianti telefonici, ossia, più in generale, tutto ciò che non ricade nelle basse frequenze.

Sorgenti a bassa frequenza

Come previsto dal DM 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” e dall’art. 6 comma 1 del DPCM 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, è competenza del proprietario/gestore dell’impianto/linea determinare e comunicare al Comune i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce di rispetto.

Per fascia di rispetto si intende, ai sensi del punto 4 dell’allegato al citato DM, lo spazio (volume) circostante un elettrodotto (o altra sorgente a 50 Hz), che comprende tutti i punti, al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità (3 μ T) come definito dall’art. 4 DPCM 8/7/2003 sulle basse frequenze. All’interno di tale spazio non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c. 1, lett. h della l. 36/2001).

Al fine di semplificare la gestione territoriale, il DM 29 maggio 2008 prevede che per l’individuazione grafica dei campi elettromagnetici si proceda al calcolo della distanza di prima approssimazione (DPA), ossia la proiezione al suolo della fascia di rispetto. L’estensione della DPA, rispetto alla proiezione del centro linea, è comunicata al Comune che la recepisce sulle cartografie di Piano. Nel caso in cui dal calcolo delle DPA emergessero situazioni di non rispetto delle stesse, il DM consente al Comune di richiedere al proprietario/gestore dell’impianto/linea, il calcolo delle fasce di rispetto lungo le necessarie sezioni della linea al fine di consentirne una corretta valutazione del rispetto dei limiti.

In casi complessi (punto 5.1.4 dell’allegato tecnico al DM 29 maggio 2008: parallelismi, incroci, deviazioni, ...) non è più sufficiente fornire la DPA. In tal caso il proprietario/gestore della linea/impianto provvederà ad effettuare il calcolo delle aree di prima approssimazione, che hanno la stessa valenza delle DPA.

Considerato quanto sopra:

- nel caso di nuovi insediamenti (ambienti abitativi, aree gioco per l’infanzia, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore) in prossimità delle linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, si farà riferimento, per l’induzione magnetica, all’obiettivo di qualità di 3 μ T (vedere art. 4 del citato DPCM 8.7.2003). Se le aree previste per i nuovi insediamenti dal Piano dovessero risultare interne alle DPA (o, nei casi complessi, alle aree di prima approssimazione), il Comune può richiedere al gestore/proprietario della linea/impianto il calcolo della fascia di rispetto. All’interno di tali fasce non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore (art. 4, c.1, lett. h, l. 36/2001);
- nel caso di abitazioni già esistenti in prossimità di una linea o un impianto, si farà riferimento, per l’induzione magnetica, al valore di attenzione di 10 μ T (vedere art. 3 del citato DPCM 8.7.2003).

In ultimo, al fine di applicare alla pianificazione urbanistica tutte le misure di mitigazione dei campi elettromagnetici che siano compatibili con il principio della “prudent avoidance”, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di ridurre ad un valore di campo magnetico ricompreso tra 3 e 0,5 μ T l’esposizione dei ricettori come previsto dalla D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5515 – Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione Nazionale di Terna S.p.A.. A tal fine si consiglia di riportare nella cartografia di Piano, sulla scorta dei dati forniti dal gestore, una “Fascia di Attenzione” ai lati dell’elettrodotto che indichi il campo magnetico pari a 0,5 μ T.

Sorgenti ad alta frequenza

Al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici, il Comune provvede a redigere il Regolamento Comunale secondo quanto disposto dalla L.R. 19/2004 e dall'Allegato della D.G.R. 16/757 del 5/9/2005, rispettando, tra l'altro, la sua coerenza con altri piani sovraordinati e non, con cui detto regolamento potrebbero interferire. In ogni caso si dovrà rispettare il DPCM 8/7/2003 che definisce, nelle Tabelle 1-2-3 dell'Allegato B, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m].

4.7 Rumore

I potenziali impatti negativi legati essenzialmente alle aree artigianali e commerciali sono compensati dal fatto che esse sono già state individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica Vigente in quanto attività esistenti e pertanto dovranno rispettare le relative prescrizioni e attuare determinate misure di mitigazione dell'impatto acustico.

5. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Ceres, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante generale al PRGC potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 152/2006 che dispone che "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e [...], alle opportune revisioni del piano o programma".

Tale fase di revisione, come sopra specificato, dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, preferibilmente mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.